

Azienda di Servizi alla Persona  
**ISTITUTI MILANESI MARTINOTTI E STELLINE**  
**E PIO ALBERGO TRIVULZIO**  
 Via Marostica 8 – 20146 Milano

**IMMEDIATAMENTE  
 ESECUTIVA**

**Seduta del giorno 17/04/2013**

Tenutasi presso la Sala delle adunanze Consiliari

<b>Consiglio di Amministrazione:</b>			<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
Dott.ssa	Laura Iris Ferro	Presidente	X	
Sig.	Bruno Perboni	Vice Presidente	X	
Dott.	Luigi Davide Clerici	Consigliere	X	
Dott. ssa	Francesca Crippa	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Marcello Crivellini	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Francesco Longo	Consigliere	X	
On.le	Tiziana Maiolo	Consigliere	X	

IL DIRETTORE GENERALE  
 (Dott. Giovanni Maria Soro)

Funge da verbalizzante \_\_\_\_\_

**DELIBERAZIONE CONSILIARE**

PROT.	Direzione o Area proponente o competente per materia:	Responsabile dell'Area proponente/Responsabile del procedimento	Parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria	Parere di regolarità tecnica del Responsabile della Direzione o Area proponente o competente per materia
LV/mc	AREA RISORSE UMANE- Sezione Specialistica Formazione, Selezione e Valutazione	Dott.ssa Laura Volpato 	Rag. Battista Laselva	AREA RISORSE UMANE Dott.ssa Rossana Coladonato 

**OGGETTO:** convenzione con la Fondazione Luigi Clerici – Unità Organizzativa di Parabiago - per lo svolgimento di tirocinio di formazione e orientamento per i propri studenti

**Il Consiglio di Amministrazione,**

vista la documentazione in atti con la quale la Fondazione Luigi Clerici - Unità Organizzativa di Parabiago, propone la stipula di convenzione per consentire l'accesso alle strutture dell'Azienda, di allievi frequentanti corsi attivati dal suindicato ente per l'espletamento di tirocinio formativo presso le strutture dell'Azienda;

rilevato che la Fondazione Luigi Clerici è ente gestore nel campo della formazione professionale ed ha la sede centrale a Milano e dieci Unità Organizzative – tra cui quella di Parabiago - operanti nella Regione Lombardia;

considerato altresì che la Fondazione Luigi Clerici – Unità Organizzativa di Merate (LC) ha già in essere una convenzione di tirocinio con la nostra Azienda, per consentire l'espletamento di tirocinio formativo presso l'Istituto Geriatrico e Riabilitativo G. e C. Frisia – Via Don Gnocchi 4 di Merate (LC);

rilevato che con e-mail del 5.03.2012, la segreteria della Fondazione Clerici Unità Organizzativa di Parabiago comunicava l'impossibilità di estendere la convenzione in atto con l'Unità Organizzativa di Merate anche alla sede di Parabiago, in quanto è necessario attivare specifica convenzione con ogni singola Unità Organizzativa;

considerato che la nuova proposta di convenzione la Fondazione Luigi Clerici - Unità Organizzativa di Parabiago - consente di avviare presso tutte le strutture dell'Azienda tirocinio formativo di allievi – dell'Unità Organizzativa di Parabiago - il cui numero verrà concordato dalle parti, secondo progetto formativo all'uopo predisposto;

esaminato il testo di convenzione, all'uopo predisposto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui vengono puntualmente disciplinate condizioni, durata e modalità di svolgimento del tirocinio in argomento;

precisato che il tirocinio in parola viene svolto a titolo volontario e gratuito e che i rischi da infortuni sul lavoro e per responsabilità civile contro terzi sono coperti da polizze assicurative stipulate dalla Fondazione stessa;

valutato che in ragione di detta convenzione l'Azienda mette a disposizione operatori che svolgono tutoraggio degli allievi che effettuano le attività previste dai singoli progetti formativi, nelle diverse unità operative dell'Azienda;

evidenziato che la convenzione con la Fondazione Luigi Clerici – Unità Organizzativa di Parabiago migliorerebbe l'immagine dell'Ente, attento allo sviluppo formativo dei giovani e ciò in linea con le finalità istituzionali, come recita lo Statuto: "L'Azienda cura la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nelle materie in cui si esplica l'attività dell'Ente";

dato atto del parere favorevole espresso in merito dal Dirigente Responsabile dell'Area Provveditorato ed Economato, servizio presso cui svolgerà il tirocinio il primo studente proposto dalla Fondazione Clerici nell'ambito della convenzione in parola;

dato atto altresì che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione provvederà per quanto di competenza per garantire l'adeguatezza della posizione e delle modalità con cui si svolge la collaborazione;

ritenuto di accogliere la proposta della Fondazione Luigi Clerici – Unità Organizzativa di Parabiago, e di formalizzare, secondo testo convenzionale all'uopo predisposto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che contestualmente si approva, i rapporti con il succitato Ente per consentire l'accesso alle strutture dell'Azienda di studenti per lo svolgimento di tirocinio di formazione e orientamento;

dato atto che, per quanto sopra, nessun onere deriva all'Azienda dall'adozione del presente provvedimento;

ritenuto, altresì, di demandare al Direttore Generale l'assunzione di ogni ulteriore provvedimento attuativo del seguente indirizzo;

visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità dell'atto del Dirigente responsabile della Unità Operativa competente in materia espresso ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Regolamento Regionale n. 11 del 4 giugno 2003 e dell'art. 30 comma 1 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

acquisito il parere del Direttore Generale in ordine alla legittimità dell'atto espresso ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

previa votazione resa ai sensi di legge da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti;

### DELIBERA

per quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato:

- 1) di formalizzare la stipula della convenzione con la Fondazione Luigi Clerici – Unità Organizzativa di Parabiago, per lo svolgimento di tirocinio di formazione e orientamento presso le strutture dell'Azienda di studenti di suddetta Fondazione, alle condizioni tutte di cui all'atto convenzionale allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che contestualmente si approva;
- 2) di precisare che la convenzione ha la durata di un anno, a far tempo dalla data di sottoscrizione e che alla scadenza si intenderà tacitamente rinnovata per un anno, salvo facoltà di disdetta a favore di entrambe le parti, da comunicarsi per iscritto almeno 1 mese prima;
- 3) di precisare che il tirocinio in parola viene svolto a titolo volontario e gratuito e che i rischi da infortuni sul lavoro e per responsabilità civile contro terzi sono coperti da polizze assicurative stipulate dall'Istituto stesso;
- 4) di dare atto che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione provvederà per quanto di competenza per garantire l'adeguatezza della posizione e delle modalità con cui si svolge la collaborazione
- 5) di demandare al Direttore Generale l'assunzione di ogni ulteriore provvedimento attuativo del seguente indirizzo;
- 6) di dare atto che nessun onere deriva dall'adozione del presente provvedimento;
- 7) di dare immediata esecuzione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 22 c. 4 del regolamento regionale n. 11 del 4.06.2003, al fine di dare seguito a quanto nello stesso disposto.

# CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

Il C.F.P. "Luigi Clerici" con sede in PARABIAGO 20015 (MI) Via S. Ambrogio, 9 Codice Fiscale 80037690155 d'ora in poi denominato "*soggetto promotore*", rappresentato da CALVI ROBERTO nato/a a FERRARA (FE) il 12/11/1965

E

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO - con sede legale in MILANO (MI) VIA MAROSTICA 8 Codice Fiscale/Partita Iva 04137830966 d'ora in poi denominato "*soggetto ospitante*" rappresentato da FERRO LAURA IRIS nata a MILANO il 03/08/1951.

## PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 e dell'art. n. 138 del decreto legge 13 agosto 2011 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

### Art. 1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n.196, il *soggetto ospitante* si impegna ad accogliere presso le sue strutture <sup>1</sup> soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del *soggetto promotore* ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art.18 della L. 196 del 1997.

### Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.  
Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata a un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.  
Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni I.N.A.I.L. e per la responsabilità civile.

### Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio

### Art. 4

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente al *soggetto promotore*.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Il soggetto ospitante è tenuto a garantire, per il tirocinante, che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzati, sono in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).

Si fa inoltre presente che, ai sensi dell'art. 2 comma a) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n81, sono equiparati al lavoratore anche "l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici, e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione", onde la ditta ospitante è tenuta ad osservare nei confronti dei tirocinanti gli obblighi formativi ed informativi previsti dal richiamato D.Lgs e successive modifiche, nonché ad adottare le necessarie misure di prevenzione e di emergenza.

Si precisa che i dati personali contenuti nella presente convenzione verranno trattati in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa in vigore sul rispetto della privacy (legge n. 196 del 2003).

#### **Art. 5**

La convenzione ha la durata di un anno, a far tempo dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza si intenderà tacitamente rinnovata per un anno, salvo facoltà di disdetta a favore di entrambe le parti, da comunicarsi per iscritto almeno 1 mese prima.

Parabiago, 25/03/2013

Firma per il soggetto promotore.....

Firma per il soggetto ospitante.....